

Rinnovabili. In attesa delle motivazioni

La Consulta salva lo «spalma-incentivi»

Stefania Gorgoglione

■ In attesa del deposito della sentenza con cui la Corte costituzionale ha confermato il meccanismo dello «spalma-incentivi» per il fotovoltaico, è utile ripercorrere le argomentazioni sostenute dalle parti nel corso dell'udienza pubblica del 6 dicembre scorso. Udienza al termine della quale – per l'appunto – la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, commi 2 e 3, del Dl 91/2014 (convertito dalla legge 116/2014).

Le questioni incidentali di legittimità scaturivano da 46 ordinanze di rimessione del Tar Lazio, a seguito di altrettanti ricorsi promossi da produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici e da associazioni di categoria.

L'articolo 26 del Dl 91 – nel tentativo di contenere il costo degli incentivi erogati dallo Stato – aveva imposto, per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, tre possibilità di scelta:

① prolungamento del periodo di incentivazione da 20 a 24 anni, con riduzione percentuale della tariffa;

② mantenimento dell'incentivazione ventennale con un primo periodo di riduzione dell'incentivo e un secondo periodo di fruizione dell'incentivo incrementato secondo percentuali definite dal Mise;

③ mantenimento del periodo ventennale, con tariffa ridotta per il periodo residuo di diritto all'incentivo, diversificata in base alla potenza dell'impianto. La scelta doveva essere effettuata entro il 30 novembre 2014, in caso contrario sarebbe stata applicata in automatico l'opzione c).

I difensori dei ricorrenti hanno innanzitutto rilevato un abuso della decretazione d'urgenza in violazione dell'articolo 77 della Costituzione, per mancanza dei requisiti di necessità e urgenza.

In secondo luogo, è stata rilevata la lesione del legittimo af-

fidamento degli operatori che, dopo aver stipulato convenzioni con lo Stato, hanno visto disattesa l'aspettativa di percepire un incentivo costante per 20 anni. Si sarebbe trattato, secondo i produttori, dell'acquisizione di un diritto di credito, con una conseguente potenziale lesione dell'immagine dello Stato per il mancato rispetto degli impegni presi.

Un ulteriore aspetto riguardava la disparità di trattamento operata dalla norma tra proprietari di grandi e di piccoli impianti (fino a 200 kW), oltre che tra soggetti privati e pubblici, laddove lo spalma-incentivi non trova applicazione nei confronti dei titolari di impianti di produzione che siano anche soggetti pubblici.

Infine, i ricorrenti hanno lamentato l'imprevedibilità di un intervento sull'incentivazione che avrebbe compromesso la redditività di interventi programmati, spesso con esposizione creditizia.

Di contro, il Gse e la presidenza del Consiglio hanno sostenuto che la norma sottolinea, sin dal comma 1, la necessità di favorire una maggiore sostenibilità delle politiche di supporto alle energie da fonti rinnovabili, nonché l'alleggerimento delle bollette elettriche a carico dei clienti finali (anche Pmi). Si tratterebbe, pertanto, di tutelare l'interesse generale della totalità dei consumatori a fronte del sacrificio di alcuni.

In aggiunta, a parere del legislatore, rientrerebbe nel normale rischio di impresa l'evenienza di una modifica della durata o dell'ammontare dell'incentivazione, dato il lungo periodo di riconoscimento che non ne può garantire l'immutabilità.

Le motivazioni della Corte costituzionale saranno importanti anche per le tappe successive della vicenda, dal momento che alcuni dei ricorrenti hanno già annunciato ulteriori azioni a tutela dei propri interessi.